Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.
Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed è esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonchè la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.

Art. 2.

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata *A*.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.

Nei porti di 3ª categoria, sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Art. 3.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnati ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.

Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni:

a) la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;

b) una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministero delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera *a*). La somma di cui alla lettera *b*) verrà annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.

Art. 5.

Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.

L'Amministrazione della marina mercantile può, con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessità di quello antincendi.

Art. 6.

I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.

Art. 7.

I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o più rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.

Art. 8.

Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:

a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;

b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;

c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;

d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art. 9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco e degli altri organi dipendenti.

Art. 9.

Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

Art. 10.

In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli può procedere, senza alcuna formalità, alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'àmbito portuale.

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorità marittima.

I comandanti delle Forze armate e di Polizia, che intervengano sul luogo del sinistro, per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nell'opera di soccorso, debbono agire in conformità delle disposizioni impartite dal comandante del porto.

Art. 11.

Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.

Art. 12.

I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne darà notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.

Art. 13.

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terrà informato il comandante del porto sulla entità dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.

Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Art. 14.

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.

Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.

Art. 15.

L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).

E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi

1ª *Categoria*: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste.

2ª *Categoria*: Savona, La Spezia, Civitavecchia, Brindisi, Bari, Ancona, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, S. Antioco (Carbonia), Traghetto (Arsa).

3ª *Categoria*: Tutti gli altri porti e luoghi di approdo.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. **691**.
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione degli affari esteri il « Ruolo per gli affari albanesi » di cui all'annessa tabella *A*.
Tale ruolo è considerato transitorio a tutti gli effetti, ed i posti che dopo l'attuazione del successivo art. 3 vi si renderanno via via vacanti, resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.
Al personale appartenente al suddetto ruolo vengono affidate nell'interno del Regno d'Italia e nel Regno d'Albania, nonchè presso le Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, funzioni specificatamente connesse con la trattazione delle questioni concernenti gli interessi e le collettività albanesi.

Art. 2.

In relazione all'istituzione del ruolo per gli affari albanesi e limitatamente alla durata di esso, il ruolo diplomatico-consolare, di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è aumentato di quattro posti nel grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°), riservati al personale del ruolo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge i posti di ogni grado del ruolo per gli affari albanesi, nonchè i quattro posti di Ministro plenipotenziario di 1ª classe di cui all'art 2 della presente legge, saranno conferiti dal Ministro per gli affari esteri, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, a funzionari già appartenenti al cessato Ministero degli affari esteri albanese, nonchè, limitatamente ad un decimo dei posti del ruolo transitorio, a cittadini albanesi forniti di diploma di laurea e ritenuti particolarmente idonei per preparazione e attitudine oltre che per i servizi prestati, ad esercitare le funzioni proprie del ruolo.

L'attribuzione dei posti dei singoli gradi, avrà luogo, salva l'osservanza dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, avuto riguardo rispettivamente, al grado rivestito nel ruolo del cessato Ministero degli affari esteri albanese ed alle funzioni esercitate.

Art. 4.

I funzionari del ruolo per gli affari albanesi destinati presso uffici all'estero o nel Regno d'Italia godranno del trattamento economico che sarà stabilito con Regio decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, si applicano ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Art. 6.

Per quanto riguarda le promozioni, i trasferimenti, i collocamenti a disposizione ed a riposo, e la concessione del Regio assentimento per contrarre matrimonio valgono per i funzionari del ruolo per gli affari albanesi le norme stabilite per i funzionari del ruolo diplomatico consolare.

Art. 7.

Sono applicabili a favore del personale appartenente al ruolo per gli affari albanesi tutte le disposizioni relative al trattamento di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato con le modalità da stabilirsi con decreto Reale da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO *A*

Ruolo speciale (Gruppo A)

Grado		Numero dei posti
4°	Consiglieri generali	4
5°	Consiglieri	4
6°	Segretari di 1ª classe	5
7°	Segretari di 2ª classe	5
8°	Segretari di 3ª classe	6
9°	Vice segretari di 1ª classe	8
10°	Vice segretari di 2ª classe	9
11°	Addetti	5
—	Volontari	—
	Totale	46

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 692.

Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75.000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».

L'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« Per le pellicole di cui al precedente articolo che abbiano oltrepassato nelle sale cinematografiche del Regno un incasso lordo, detratto soltanto il diritto erariale, di lire 2.500.000 e fino a lire 6.000.000, sono dovuti tanti supplementi di tassa di lire 20.000 ciascuno, per ogni lire 500.000 di maggiori incassi. Gli incassi eccedenti i sei milioni di lire sono esenti.

« Ciascuno dei detti supplementi di tassa dev'essere versato all'Ufficio del registro, presso il quale è stata pagata la tassa, entro trenta giorni dalla notifica, da parte dell'Ufficio suddetto, dell'accertato raggiungimento del limite minimo di incassi per il quale il supplemento di tassa è dovuto.

« Per le pellicole cinematografiche di metraggio superiore ai 500 metri, ma inferiore a 1000 metri, i supplementi di tassa di cui sopra sono ridotti alla metà.

« I supplementi di tassa debbono essere corrisposti anche per le pellicole per le quali non è dovuto il pagamento della tassa ai sensi del successivo articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 851, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 15 maggio 1940-XVIII.

« Il Ministero della cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

Art. 4.

L'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali, alla data del 14 maggio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero della cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 5.

La Società italiana degli autori ed editori provvederà all'accertamento degli incassi effettuati nel Regno per ciascuna pellicola soggetta a supplemento di tassa e trasmetterà trimestralmente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ed a quello della cultura popolare un riepilogo degli incassi di ogni filme globalmente per tutto il Regno.

Per tale accertamento sarà corrisposto alla predetta Società un compenso nella misura del 0,75 per cento sull'ammontare delle tasse e supplementi di tasse di concessione governativa di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1.080.000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato sino al 14 maggio 1940-XVIII ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 693.

Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei ed alla esecuzione di lavori connessi alle esigenze di carattere militare, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una ulteriore assegnazione suppletiva di lire 60 milioni, in aggiunta alle assegnazioni straordinarie disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372.

Tale fondo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è tenuta al rimborso di detta assegnazione suppletiva in 30 annualità posticipate al tasso del 4 per cento stabilito per le precedenti assegnazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 694.

Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

Il comma terzo dell'art. 7 ed il comma primo dell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera *a*) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 695.

Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 16 dicembre 1939-XVIII, iscritta a repertorio dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, col n. 762, tra il delegato del Ministero dei lavori pubblici e quello del Ministero delle finanze in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima autostrada Torino-Milano, con sede in Torino, in forza della quale vengono regolate le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio della autostrada fra Torino e Milano.

Art. 2.

In dipendenza della convenzione suddetta la Società anonima autostrada Torino-Milano, in sostituzione degli obblighi derivantile dagli articoli 14 e 16 della convenzione 30 novembre 1929-VIII, rep. n. 287, approvata con R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, n. 264, assume l'obbligo:

a) di restituire ratealmente allo Stato, senza interessi, secondo specificato all'art. 2, comma 1°, della convenzione che con la presente legge si approva, durante l'intiero periodo della concessione, a partire dal 31 dicembre 1941-XX, l'integrale ammontare delle annualità che lo Stato ebbe già a versare alla Società ed all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nonchè quello delle annualità che lo Stato stesso rimane in obbligo di versare in futuro, per l'ammontare complessivo di lire 82.125.677,92;

b) di corrispondere allo Stato, entro mesi sei dal pagamento del dividendo, le percentuali precisate al n. 2 del cennato art. 2 della convenzione che ora si approva, qualora durante il periodo di concessione la Società dovesse corrispondere agli azionisti sul capitale azionario, dividendi superiori al 5 per cento.

Art. 3.

E' accolta la rinuncia della Società anonima autostrada Torino-Milano alle annualità scadenti dal 1° giugno 1954-XXXII, in poi e facenti parte delle quattro serie di annualità dell'importo complessivo annuo di lire 1.936.900 liquidatele coi certificati interministeriali: n. 1, in data 31 luglio 1931-IX; n. 2, in data 26 gennaio 1932-X; n. 3, in data 10 luglio 1932-X; e n. 4, in data 26 settembre 1932-X.

Art. 4.

E' pure accolta la rinuncia della Società a richiedere, ai sensi della convenzione di concessione, la corresponsione di 60 annualità di lire 28.683,79, non liquidatele finora, restando altresì confermata la rinuncia, già effettuata dalla Società medesima con atto 14 settembre 1935-XIII, a rogito gr. ufficiale Amedeo Paoletti, a n. 27 annualità di lire 1.759.582,66 con scadenza dal 1° giugno 1956-XXXIV, al 1° giugno 1982-LX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 696.

Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per provvedere alla esecuzione delle opere di sistemazione dei porti pescherecci indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-1941 e 1941-1942.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I porti di Portocivitanova, San Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelosa, Acicastello e Giovinazzo, per le sole opere che con la presente legge si autorizzano, sono considerati della terza classe della seconda categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella annessa alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 696

Numero d'ordine	PORTI	Opere da eseguirsi
1	San Benedetto del Tronto	Sistemazione bacino
2	Porto Torres	Costruzione moletto e segnalazione
3	Rovigno	Costruzione moletto frangiflutti
4	Portocivitanova	Completamento del porto rifugio
5	Portici	Sistemazione bacino
6	Terranova Pausania	Costruzione scalo di alaggio
7	San Vito Chietino	Costruzione molo sopraflutto
8	Carloforte	Costruzione scogliera
9	Alghero	Costruzione darsena
10	Marsala	Sistemazione bacino
11	Numana	Completamento pennelli
12	Isola delle Femmine	Sistemazione approdo
13	Augusta	Sistemazione banchine
14	Torre Pelosa	Prolungamento moletto
15	Cherso	Costruzione pontile di sbarco
16	Acicastello	Sistemazione del moletto
17	Umago	Escavo alla bocca del porto
18	Amalfi	Costruzione scalo di alaggio
19	Giovinazzo	Prolungamento del molo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 697.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente la costruzione della parte urbana dell'acquedotto promiscuo del Fiora per la provincia di Grosseto, lo Stato concorrerà con un sussidio in capitale in ragione del 25 per cento della quota di spesa facente carico ai Comuni ed in ogni caso non superiore a lire 7.710.000.

La corresponsione del predetto contributo straordinario avverrà con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 giugno 1925-III.

Per la rimanente spesa lo Stato corrisponderà sul mutuo, che il Consorzio fra gli Enti interessati sarà all'uopo per contrarre, per la parte di spesa a carico dei Comuni, il concorso nel pagamento degli interessi nei modi e nella misura stabilita dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma di lire 7.710.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartendola nel modo seguente: lire 2.000.000, nell'esercizio 1940-41; lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42; lire 1.500.000, nell'esercizio 1942-43 e lire 1.210.000 nell'esercizio 1943-44.

Per la corresponsione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto sarà aumentato di lire 514.756 il limite di impegno per annualità nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 698.

Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata a cura ed a carico dello Stato la costruzione di casette minime nel comune di Ravenna nella spesa prevista di lire 1.000.000, per alloggiarvi le famiglie sfrattate in dipendenza dei lavori di demolizione per il risanamento della zona Calcinelli.

A costruzione ultimata le dette casette verranno cedute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna che provvederà a gestirle alle condizioni che verranno fissate con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della predetta somma di lire 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700.000 nell'esercizio 1940-41 e di lire 300.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 699.

Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della fognatura di Livorno è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.

La spesa relativa sarà rimborsata dallo Stato alla Amministrazione interessata, in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato e l'Amministrazione suddetta e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma di L. 6.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartendola in ragione di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 700.

Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour, di cui alla legge 25 dicembre 1914, n. 1418, è assegnato un ulteriore termine di 10 anni con decorrenza dal 7 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 701.

Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' assegnato un ulteriore termine di anni due dal 10 ottobre 1939-XVII, per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere denominato « Astagno » della città di Ancona, il cui termine era stato fissato in anni cinque giusta il R. decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1939, e successivamente prorogato in forza del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062, del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1547, e del R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 101.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 702.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 703.

Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vicebrigadiere di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929, recante modifiche alle norme per l'avanzamento ai gradi di brigadiere e maresciallo di P. S.;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892, recante norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le prove di esame dei concorsi indetti per l'avanzamento ai gradi di vicebrigadiere e maresciallo del Corpo degli agenti di P. S. in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto si limiteranno alle sole prove scritte in base ai risultati delle quali verranno effettuate le promozioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 141. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 704.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 settembre 1933-XI, n. 1231, riguardante l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, con il quale furono approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;
Ritenuta la necessità di addivenire ad una più razionale ed organica sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale, per adeguarli a nuove esigenze e di costituire quindi la Direzione generale degli affari generali accentrando in essa anche il servizio contratti e quello dell'albo nazionale appaltatori nonchè una Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici viene costituita dalle seguenti Direzioni generali:
Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale;
Direzione generale dell'edilizia;
Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;
Direzione generale della viabilità e dei porti;
Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
Direzione generale dei servizi speciali;
Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto, laddove occorra, all'ordinamento interno dei servizi delle singole direzioni generali.

Art. 2.

Il numero dei posti di grado 4° - direttore generale della carriera amministrativa gruppo *A* - del Ministero dei lavori pubblici stabiliti dall'allegato *A* del R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, è portato da quattro a sei.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 140. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Filippo, Orsola e Giovanni fu Giov. Battista, foglio di mappa 9, particella 1; foglio di mappa 18, parti-

cella 33, per la superficie di Ha. 0.52.29 e con la rendita imponibile di L. 52,29.

Il fondo « Fiume Morto » confina con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo, con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale, con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco.

Il fondo « Arboriello » confina con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Natale Vito fu Antonio ed altri, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 44. — D'ELIA.

(2399)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero per la cultura popolare;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra, sono mobilitate civilmente le seguenti aziende giornalistiche:

« Il Giornale d'Italia » di Roma;
« Il Littoriale » di Roma;
« Il Lavoro Fascista » di Roma;
« Il Messaggero » di Roma;
« Il Piccolo » di Roma;
« Il Popolo di Roma » di Roma;
« Il Tevere » di Roma;
« La Tribuna » di Roma;
« Il Corriere Adriatico » di Ancona, che pubblica anche « L'Adriatico della Sera »;
« La Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari, che pubblica anche « La Gazzetta del Lunedì » e « La Gazzetta della Sera »;
« La Voce di Bergamo » di Bergamo;
« Il Resto del Carlino » di Bologna, che pubblica anche « Il Resto del Carlino della Sera »;
« La Provincia di Bolzano » di Bolzano;
« Il Popolo di Brescia » di Brescia;
« L'Unione Sarda » di Cagliari;
« Il Popolo di Sicilia » di Catania, che pubblica anche « Il Lunedì »;
« La Provincia di Como » di Como;
« Il Regime Fascista » di Cremona,
« Sentinella d'Italia » di Cuneo;
« Il Corriere Padano » di Ferrara, che pubblica anche « Il Corriere del Lunedì »;
« La Nazione » di Firenze;
« Il Nuovo Giornale » di Firenze;
« La Vedetta d'Italia » di Fiume;
« Il Corriere Mercantile » di Genova;
« Il Giornale di Genova » di Genova;
« Il Lavoro » di Genova;
« Il Secolo XIX » di Genova;
« Il Corriere del Tirreno » di Livorno;
« Il Telegrafo » di Livorno;
« La Voce di Mantova » di Mantova;
« La Gazzetta » di Messina;
« L'Ambrosiano » di Milano;
« Il Corriere della Sera » di Milano;
« La Gazzetta dello Sport » di Milano;
« L'Italia » di Milano;
« Il Popolo d'Italia » di Milano;
« La Sera » (Il Secolo) di Milano;
« Il Sole » di Milano;
« La Gazzetta dell'Emilia » di Modena;
« Il Corriere di Napoli » di Napoli;
« Il Mattino » di Napoli;
« Roma » di Napoli;
« Il Veneto » di Padova, che pubblica anche « Il Veneto della Sera »;
« Il Giornale di Sicilia » di Palermo;
« L'Ora » di Palermo, che pubblica anche « L'Ora della Sera »;
« Corriere Emiliano » di Parma;
« La Scure » (La Libertà) di Piacenza;
« Corriere Istriano » di Pola;
« Il Solco Fascista » di Reggio Emilia;
« Il Polesine Fascista » di Rovigo;
« L'Isola » di Sassari;

« La Gazzetta del Popolo » di Torino, che pubblica anche « L'Italiano »;
« La Stampa » di Torino, che pubblica anche « La Stampa Sera »;
« Il Brennero » di Trento;
« Il Piccolo » di Trieste, che pubblica anche « Ultime Notizie »;
« Il Popolo di Trieste (Il Piccolo della Sera) » di Trieste;
« Il Popolo del Friuli » di Udine;
« La Cronaca Prealpina » di Varese;
« Gazzetta di Venezia » di Venezia;
« Il Gazzettino » di Venezia;
« L'Arena » di Verona;
« Vedetta Fascista » di Vicenza;
« San Marco » di Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 *giugno* 1940-XVIII
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 386 — D'ELIA

(2440)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 giugno 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza ai notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;
Ritenuto che l'aumento dei contributi derivante alla Cassa nazionale del notariato dalle modificazioni di recente attuate nella tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato consente di meglio adeguare le pensioni alle attuali condizioni economiche generali;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa anzidetta con la deliberazione del 5 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

La pensione annua spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 9000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 300 per ogni anno in più, fino a raggiungere il massimo di L. 18.000 dopo 40 anni di esercizio.

Art. 2.

A favore dei notai iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, qualora siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o abbiano la qualifica di « squadrista » è valutato, agli effetti della misura della pensione o dell'indennità, dopo raggiunto il minimo di esercizio necessario al conseguimento dell'una o dell'altra, il periodo di iscrizione anteriore alla Marcia anzidetta. La frazione di anno è valutata per un anno intero.
Il servizio prestato come legionario fiumano viene computato come una campagna di guerra agli stessi effetti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il termine stabilito all'art. 8 del testo unico approvato col decreto Ministeriale 10 luglio 1939 per la presentazione delle domande di riscatto da parte dei notai già iscritti a ruolo è prorogato fino al 31 dicembre 1940.

Art. 4.

Le pensioni, tanto dirette quanto indirette, che risulteranno in godimento alla data di attuazione del presente decreto, saranno di nuovo liquidate con effetto da tale data in base alle norme di cui agli articoli precedenti. Qualora però la pensione in godimento non consegua un aumento del dieci per cento, sarà liquidata, a titolo di assegno personale non riversibile, la differenza occorrente fino a raggiungere l'aumento stesso.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° luglio 1940.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

Tabella delle pensioni e indennità spettanti ai notai e alle loro famiglie secondo le norme del decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII.

Anni di esercizio del Notaro	IMPORTO DELLE PENSIONI												Importo delle indennità	
	Pensioni dirette	Pensioni indirette												
		Vedova sola	Orfani minorenni soli in numero di				Vedova con figli minori avuti dal matrimonio col Notaro in numero di				Vedova e figli minori anche di matrimonio precedente del Notaro		Anni di esercizio del Notaro	Notari cessati ed eredi contemplati per le pensioni
	Notaro cessato		Uno o due	Tre	Quattro	Cinque o più	Uno	Due	Tre	Quattro o più	Quota della vedova qualunque sia il numero dei figli	Quota dei figli compresi quelli di precedente matrimonio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	9.000	4.500	3.000	3.600	4.500	5.400	5.400	5.850	6.300	6.750	3.600	La differenza tra le cifre delle colonne 8, 9, 10 e 11 secondo il numero dei figli, da ripartirsi in parti uguali fra i medesimi.	1	2.000
11	9.300	4.650	3.100	3.720	4.650	5.580	5.580	6.045	6.510	6.975	3.720		2	4.000
12	9.600	4.800	3.200	3.840	4.800	5.760	5.760	6.240	6.720	7.200	3.840		3	6.000
13	9.900	4.950	3.300	3.960	4.950	5.940	5.940	6.435	6.930	7.425	3.960		4	8.000
14	10.200	5.100	3.400	4.080	5.100	6.120	6.120	6.630	7.140	7.650	4.080		5	10.000
15	10.500	5.250	3.500	4.200	5.250	6.300	6.300	6.825	7.350	7.875	4.200		6	12.000
16	10.800	5.400	3.600	4.320	5.400	6.480	6.480	7.020	7.560	8.100	4.320		7	14.000
17	11.100	5.550	3.700	4.440	5.550	6.660	6.660	7.215	7.770	8.325	4.440		8	16.000
18	11.400	5.700	3.800	4.560	5.700	6.840	6.840	7.410	7.980	8.550	4.560		9	18.000
19	11.700	5.850	3.900	4.680	5.850	7.020	7.020	7.605	8.190	8.775	4.680			
20	12.000	6.000	4.000	4.800	6.000	7.200	7.200	7.800	8.400	9.000	4.800			
21	12.300	6.150	4.100	4.920	6.150	7.380	7.380	7.995	8.610	9.225	4.920			
22	12.600	6.300	4.200	5.040	6.300	7.560	7.560	8.190	8.820	9.450	5.040			
23	12.900	6.450	4.300	5.160	6.450	7.740	7.740	8.385	9.030	9.675	5.160			
24	13.200	6.600	4.400	5.280	6.600	7.920	7.920	8.580	9.240	9.900	5.280			
25	13.500	6.750	4.500	5.400	6.750	8.100	8.100	8.775	9.450	10.125	5.400			
26	13.800	6.900	4.600	5.520	6.900	8.280	8.280	8.970	9.660	10.350	5.520			
27	14.100	7.050	4.700	5.640	7.050	8.460	8.460	9.165	9.870	10.575	5.640			
28	14.400	7.200	4.800	5.760	7.200	.640	8.640	9.360	10.080	10.800	5.760			
29	14.700	7.350	4.900	5.880	7.350	8.820	8.820	9.555	10.290	11.025	5.880			
30	15.000	7.500	5.000	6.000	7.500	9.000	9.000	9.750	10.500	11.250	6.000			
31	15.300	7.650	5.100	6.120	7.650	9.180	9.180	9.945	10.710	11.475	6.120			
32	15.600	7.800	5.200	6.240	7.800	9.360	9.360	10.140	10.920	11.700	6.240			
33	15.900	7.950	5.300	6.360	7.950	9.540	9.540	10.335	11.130	11.925	6.360			
34	16.200	8.100	5.400	6.480	8.100	9.720	9.720	10.530	11.340	12.150	6.480			
35	16.500	8.250	5.500	6.600	8.250	9.900	9.900	10.725	11.550	12.375	6.600			
36	16.800	8.400	5.600	6.720	8.400	10.080	10.080	10.920	11.760	12.600	6.720			
37	17.100	8.550	5.700	6.840	8.550	10.260	10.260	11.115	11.970	12.825	6.840			
38	17.400	8.700	5.800	6.960	8.700	10.440	10.440	11.310	12.180	13.050	6.960			
39	17.700	8.850	5.900	7.080	8.850	10.620	10.620	11.505	12.390	13.275	7.080			
40	18.000	9.000	6.000	7.200	9.000	10.800	10.800	11.700	12.600	13.500	7.200			

(2444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei gambali per armi a cavallo

Con provvedimento del 14 giugno 1940-XVIII, n. 13565, questo Ministero, sulla base dei prezzi massimi di vendita in vigore delle pelli conciate, ha stabilito in L. 63 al paio il prezzo, che i calzaturifici dovranno praticare per le forniture all'Amministrazione militare, dei gambali di cuoio nero per armi a cavallo.

Detto prezzo non è comprensivo né dell'imposta sull'entrata né della tassa di registro.

(2450)

Prezzo dei derivati della vergella

Con provvedimento P. 827 del 24 giugno 1940-XVIII, è stato stabilito che i prezzi al consumo per vendite da magazzino di almeno 5 chili di filo di ferro cotto zincato per i numeri da 11 a 20 (compresi), e del filo di ferro cotto nero per i numeri da 10 a 13 (compresi) non potranno superare i limiti risultanti dai listini del Consorzio derivati vergella per merce resa franco destino e per ordinazioni complessive di almeno 10 quintali, maggiorati di una quota per spesa di distribuzione in ragione di lire cinquantacinque al quintale per il filo di ferro zincato e di lire quarantacinque al quintale per il filo di ferro nero.

Con lo stesso provvedimento è stata resa obbligatoria per i rivenditori l'esposizione in apposito cartello dei prezzi di vendita praticati per i suddetti articoli.

(2451)

Prezzo dei saponi da toletta

Con provvedimento P 828 del 24 giugno 1940-XVIII, sono state emanate le seguenti disposizioni, che avranno decorrenza immediata, per la disciplina della produzione dei saponi da toletta (pilati):

1. — Non è consentita la produzione di tipi di sapone che non siano compresi nelle seguenti categorie:

a) sapone da toletta di tipo corrente;
b) sapone da toletta di tipo fine.

Per sapone da toletta di tipo corrente s'intende il sapone fabbricato con profumi di tipo corrente.

Per sapone da toletta di tipo fine s'intende il sapone fabbricato con profumi di qualità superiori.

Per tutti e due i tipi il contenuto di acidi grassi riferito al secco deve essere compreso fra il 63 ed il 67 %.

2. — Su ogni pezzo di sapone deve essere indicato il peso, la qualità (corrente o fine), la ditta produttrice o il suo marchio regolarmente depositato.

3. — Il sapone profumato di tipo corrente sarà venduto nudo in qualsiasi formato, peso e colore.

Il sapone profumato di tipo fine sarà venduto incartato o astucciato, pezzo per pezzo, in qualsiasi formato, peso e colore.

4. — I produttori di sapone profumato dovranno assicurare con precedenza il rifornimento sul mercato del sapone di tipo corrente.

5. — I prezzi massimi di vendita vengono stabiliti come appresso:

a) prezzo dal produttore al dettagliante per merce resa franco stazione ferroviaria destino, con imballaggio compreso:
tipo corrente . . . . L. 13 al kg.
tipo fine . . . . » 20 » »

b) prezzo di vendita al pubblico, comprese la imposta sulle entrate e l'imposta di consumo:
tipo corrente . . . . L. 18 al kg.
tipo fine . . . . » 25 » »

c) il rivenditore sprovvisto di tipo corrente dovrà vendere il tipo fine al prezzo massimo consentito per il tipo corrente.

6. — Con successiva disposizione verrà stabilita la data a decorrere dalla quale i tipi di sapone attualmente in circolazione non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli consentiti per i nuovi tipi.

(2452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*a*) del 20 maggio 1940-XVIII, il sig. Levi Rivalta Ercole fu Alessandro e di Marangoni Caterina, nato a Rovigo l'8 luglio 1875, residente a Livorno, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi Rivalta » con quello di « Marangoni Rivalta » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2380)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*b*) del 20 maggio 1940-XVIII, la signora Levi Anna ved. Piva fu Alessandro e fu Marangoni Caterina, nata a Rovigo il 9 giugno 1876, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello materno di « Marangoni » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2381)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1940-XVIII - N. 143

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,70
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7306
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,275
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	50,50
Id. 5 % (1935)	94,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,80
Id. Id. 5 % (1936)	95,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,60
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il signor Timoteo Longo di Carlo è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), ed i signori ing. Nicolò Trajna fu Giuseppe, cav. Antonino Cimino fu Pietro, Girolamo Maida di Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2427)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro 11, foglio 305, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1940-XVIII, n. 13, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, dei quali due riservati ai laureati in chimica (pura od industriale) e due riservati ai laureati in ingegneria chimica od industriale;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 31 luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2438)

Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro 10, foglio 120, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1) Indelicato Giovanni con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, ammogliato con un figlio;
2) Cuscianna Mario con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, celibe;
3) Totaro Noemi con punti 17,625 su venti di cui 2 punti per titoli;
4) Argento Salvatore con punti 16,875 su venti di cui 2 punti per titoli;
5) Monacchi Luigi con punti 15,500 su venti di cui 1 punto per titoli.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente, i signori:

1) Indelicato Giovanni.
2) Cuscianna Mario.
3) Totaro Noemi.
4) Argento Salvatore.

Art. 3.

Il sig. Monacchi Luigi è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2385)

Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio 94, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 10, foglio 90, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso suddetto;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

1) Aru Mario . . . . . con punti 14,83 su 20
2) Fortuna Luigi . . . . . » » 14,16 »
3) Mencaglia Renato . . . . » » 13,83 »
4) Acquista Gaetano . . . . » » 13,33 »
5) Milani Marcello . . . . » » 13,16 »

I concorrenti suindicati sono pertanto dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2386)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-91316 in data 7 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Florio Antonio
2) Maragna Giovanni
3) Morvillo Ugo
4) Martorella Giuseppe
5) Marchesano Italo
6) Donalisio Enrico
7) Iannattoni Livio
8) Santo Giovanni
9) Scaravelli Giovanni
10) Baudino Giuseppe
11) Ricci Claudio
12) Giannessi Aldo
13) Mattei Romeo
14) Lombardi Silvio
15) Faldetta Salvatore
16) Bonacchi Umberto
17) Campisi Pasquale
18) Giacò Emanuele
19) Nistri Giorgio
20) Mattei Gino
21) Pellegrini Edilio
22) Fuzzi Giorgio
23) Giardino Raffaele
24) D'Errico Nicola
25) Ferrante Giuseppe
26) Botta Mario
27) Grigioni Casimiro
28) Tomasicchio Ignazio
29) Motterle Gastone
30) Leone Aldo Quarto
31) Alfonsi Mario
32) De Belath Ferdinando
33) Trivelloni Gino
34) Palcani Arnaldo
35) Nicastro Francesco
36) Moretti Giuseppe
37) Stefanelli Antonio
38) Igneri Diego
39) Mercanti Armido
40) Fichi Giulio
41) Bellanca Antonino
42) Biciocchi Goffredo
43) Lucci Luigi
44) Fioretti Gaetano

(2421)

Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1300;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-102002 in data 9 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Natali Ezio
2) Barone Pasquale
3) Leone Giuseppe
4) Cerdonelli Carlo Alberto
5) Cassone Andrea
6) Donatacci Angelo
7) Finotti Italo
8) Fuiano Gennaro
9) Testaverde Giovanni
10) Ferretti Loris
11) Mellone Salvatore
12) Zucchi Agordach
13) Carusi Raffaele
14) Mossini Enzo
15) Musolesi Lino
16) Maiello Antonio
17) Marchionni Oreste
18) Rispoli Alvis
19) Pitrone Francesco
20) Vecchietti Giovanni
21) Esposito Mario
22) Soranno Vito Giuseppe
23) D'Apice Giuseppe
24) Leone Emanuele
25) Squitieri Angelo
26) Falconi Remo
27) Quattrone Alfredo
28) Concutelli Oscar
29) Bimbi Ugo
30) Cosso Aldo
31) Labate Carlo
32) Porchi Edoardo
33) Potenza Pietro
34) Cicciò Fortunato
35) Cavallaro Adolfo
36) Del Bubba Bruno
37) Boldrini Guerrino
38) Pellegrini Adolfo
39) Marcocci Aldo
40) Cianci Emanuele
41) Buscaroli Luciano
42) Filoni Federico
43) Lo Storto Francesco Paolo
44) Guido Alfredo
45) Ricciotti Fausto
46) Costantino Salvatore
47) Rigano Francesco
48) Pitea Basilio
49) Catanese Vincenzo
50) Castaldi Giuseppe
51) Pitea Luigi
52) Pietrantoni Aldo
53) Castellano Francesco
54) Caffù Guido
55) Parroni Elvezio
56) Giorgi Aldo
57) Tagliente Francesco
58) Scambia Luciano
59) Gullotta Giorgio
60) Pasquini Enrico
61) Frascadore Cesare
62) Minniti Antonino
63) Romeo Gaetano
64) Pecoriello Rocco
65) Donato Domenico
66) Saccomandi Claudio
67) Costantini Baldassare
68) Lorusso Leonardo
69) Campanini Tolmino
70) Caprio Mario
71) Ferrazza Bruno
72) Tudisco Matteo
73) Amicabile Danilo
74) Pecorella Giuseppe
75) Cerciello Domenico
76) Zucchini Bruno
77) Paccapelo Oreste
78) Fratantoni Giuseppe
79) Cusmano Antonio
80) Sogripanti Elio
81) Campassi Renato
82) Mazza Nicola
83) Stracuzzi Salvatore
84) Pierotti Aldo
85) Traversi Ugo
86) Tarozzi Amedeo
87) Freni Carmelo
88) Roberti Aristide

(2422)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.